



COMUNE DI DOMASO

Provincia di Como

UFFICIO TRIBUTI

SCADENZA RATA SALDO IMU 16 DICEMBRE 2020

Si informa che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha attuato l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU (commi 738-783).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 08.04.2020 sono state determinate le nuove aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020.

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili e aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante risieda nello stesso comune del comodatario, che il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza e di quella concessa in comodato.

Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna categorie C/2, C/6, C/7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Sono esenti i terreni agricoli.

Il versamento dell'IMU deve essere effettuato tramite modello F24 in tutti gli uffici postali e istituti di credito utilizzando il **Codice Catastale del Comune D329** e i seguenti codici tributo:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	CODICE TRIBUTO quota Comune	CODICE TRIBUTO quota Stato
Abitazione principale (categoria A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze	5/permille	3912	-
Altri fabbricati (esclusa cat.D)	8,6 /permille	3918	-
Aree edificabili	8,6 /permille	3916	-
Immobili cat.D provento statale 7,6/permille – provento Comune 1/permille	8,6 /permille	3930	3925

ESENZIONI PER EMERGENZA COVID

L'art. 78 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 "**Decreto Agosto**" ha previsto che, per l'anno 2020, **non è dovuta la seconda rata** dell'imposta municipale propria (IMU), relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'art. 9 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 "**Decreto Ristori**" ha previsto che, per l'anno 2020, **non è dovuta la seconda rata** dell'imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del medesimo d.l., a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'art. 5 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 "**Decreto Ristori bis**" ha previsto che, per l'anno 2020, **non è dovuta la seconda rata** dell'imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le ulteriori attività indicate nella tabella di cui all'allegato 2 del medesimo d.l., a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'ufficio tributi è a disposizione per eventuali chiarimenti.

E' possibile effettuare il calcolo IMU e TASI utilizzando il simulatore presente sul sito www.comunedomaso.it

E' possibile, inoltre, richiedere telefonicamente (0344 95073) o tramite mail all'indirizzo tributi@comunedomaso.it il conteggio IMU 2020 e la compilazione dei modelli F24 entro e non oltre il 10 dicembre 2020.